



Solvency

- L'Autorità di Vigilanza sta continuando a portare avanti il processo di recepimento delle Linee Guida EIOPA relative a Solvency II; nello specifico nel mese di marzo ha posto in pubblica consultazione i Regolamenti concernenti le imprese di assicurazione locali e l'informativa al pubblico e all'IVASS.

- Documento di consultazione n. 05/2016 - Disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali

La Direttiva Solvency prevede all'articolo 4 ("Esclusione dall'ambito di applicazione a causa delle dimensioni") che le c.d. "piccolissime imprese" non applichino le disposizioni del framework Solvency II.

Le disposizioni attuative relative all'articolo 4 non sono presenti, però, né negli Atti Delegati né nelle Linee Guida EIOPA, ma sono rimesse alla disciplina nazionale.

IVASS, con il presente documento di consultazione, intende "individuare le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private che si applicano alle imprese di assicurazione locali (art. 51-quater comma 1, CAP) e la procedura di accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all'art.51-ter del CAP (art. 51-quater comma 3).

Il trattamento che si intende applicare a tali imprese è in gran parte quello derivante dal vecchio regime Solvency I con taluni adattamenti e correttivi in alcune aree."

La consultazione terminerà il prossimo 23 maggio.

- Documento di consultazione n. 06/2016 - Informativa al pubblico e all'IVASS

Il documento recepisce le Linee Guida EIOPA in tema di reporting Solvency II destinato al pubblico (Solvency and Financial Condition Report - SFCR) e alla Autorità di Vigilanza (Regular Supervisory Report) e propone diverse ipotesi di audit del reporting stesso. A tale riguardo, IVASS propone quattro opzioni, alternative tra loro, relative alla tipologia di informazioni presenti nel reporting al supervisore e nel SFCR che potrebbero essere sottoposte al giudizio del revisore. In particolare, esse riguarderebbero le voci concernenti: 1) Stato Patrimoniale; 2) Stato Patrimoniale e Fondi propri; 3) Stato Patrimoniale, Fondi propri e Requisito di solvibilità (SCR) calcolato sulla base della sola standard formula; 4) Stato Patrimoniale, Fondi propri e SCR calcolato anche con l'utilizzo del modello interno.

La consultazione termina il prossimo 23 maggio.

- Al fine di agevolare gli investimenti in infrastrutture da parte delle imprese di assicurazione, la Commissione europea ha adottato il Regolamento Delegato (UE) 2016/467 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2015/35 (Atti Delegati). Con il presente Regolamento è introdotta una nuova classe di attività (Investimenti infrastrutturali) definita sulla base di criteri tali da assicurare che questi investimenti presentino un buon profilo di rischio in termini di capacità di resilienza agli stress, prevedibilità dei flussi di cassa e protezione fornita dal quadro contrattuale. Qualora gli investimenti abbiano un profilo di rischio che si può dimostrare essere migliore rispetto ad altri investimenti delle imprese, il Regolamento prevede una riduzione dei fattori di rischio nel sottomodulo del rischio di spread e in quello del rischio azionario per il calcolo del SCR. Il Regolamento, inoltre, prevede delle modifiche alle misure transitorie relative al rischio azionario e alcune correzioni ai refusi presenti negli Atti Delegati. Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° aprile ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.